

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

REP. N.

**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI DETERSIVI SFUSI NEL
COMUNE DI CATTOLICA**

* * * * *

L'anno addì del mese di in Cattolica, nella
Residenza Comunale, - Palazzo Mancini - P.za Roosevelt 5

Con la presente scrittura privata autenticata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

- per il Comune di Cattolica , nato a

il , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità

di , avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad

oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dell'art. 83, comma 3, dello

Statuto del Comune di Cattolica, e dell'art. 107, comma 3, lett. c) del menzionato

T.U. n. 267/2000, domiciliato, per la carica, presso il Comune di Cattolica - Palazzo

Mancini - Piazza Roosevelt, 5 C.F. e Partita IVA 00343840401;

- per la Società Concessionaria , con sede in , Via

.....- Cod. Fiscale e Partita Iva..... il Dott.

..... nato a..... ilil quale dichiara

di intervenire nel presente atto in qualità di della

Società..... e quindi in nome e per conto della stessa.

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 11.03.2015 veniva approvato il progetto relativo a “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI DETERSIVI SFUSI NEL COMUNE DI CATTOLICA” e si approvava il Capitolato Prestazionale che regolerà il servizio;
- che con determinazione dirigenziale n. 319 del 13.05.2015, veniva indetta procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di realizzazione e gestione di distributori di detersivi sfusi nel Comune di Cattolica;
- che con determinazione dirigenziale n. del [redacted], il servizio di cui trattasi veniva aggiudicato definitivamente alla ditta [redacted], con sede in [redacted];
- che in data [redacted] è stata acquisita documentazione attestante l'assenza di cause ostative ai fini antimafia ai sensi dell'art.10 DPR 252/1998;

ART. 1

Il Comune di Cattolica, e per esso il suo legale rappresentante [redacted], affida e concede alla ditta [redacted] con sede in [redacted], per brevità denominata “il Concessionario” e per essa al suo legale rappresentante come innanzi generalizzato, che dichiara di accettare, l'affidamento in concessione del servizio di realizzazione e gestione di distributori di detersivi sfusi nel Comune di Cattolica, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di firma del presente contratto.

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

Il Concessionario si impegna ad eseguire la concessione nel rispetto del Capitolato prestazionale, depositato agli atti dell'Amministrazione, che si considera parte integrale e sostanziale del presente contratto, ed altresì nel rispetto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentate ai fini dell'aggiudicazione della gara, depositata agli atti dell'Amministrazione, che si considera anch'essa parte integrale e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

Le condizioni economiche della concessione sono stabilite nell'offerta economica presentata ai fini dell'aggiudicazione della gara, depositata agli atti dell'Amministrazione, che si considera parte integrale e sostanziale del presente contratto. Dall'offerta economica risulta quanto segue:

- corrispettivo al litro a carico degli utenti per ogni litro di detersivo erogato:

detersivo liquido per lavatrice: € _____ (diconsi euro _____)

detersivo liquido per piatti: € _____ (diconsi euro _____)

detersivo liquido per pavimenti: € _____ (diconsi euro _____)

ammorbidente liquido per lavatrice: € _____ (diconsi euro _____)

- canone complessivo annuo di € _____ (diconsi euro _____) a favore del Comune di Cattolica.

(N.B.: il canone viene inserito nel contratto se previsto dall'offerta)

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

ART. 3

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto il Concessionario ha costituito cauzione definitiva nell'importo di Euro € **19.545,75** (euro diciannovemilacinquecentoquarantacinque/75) mediante polizza stipulata con n. in data .

Il Concessionario ha altresì stipulato polizza R.C.T. con n. in data . Il Concessionario si impegna a produrre all'amministrazione comunale copia della polizza R.C.T. rinnovata fino al termine finale del contratto.

ART. 4

Il Concessionario si impegna ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, anche se la ditta non risultasse aderente alle associazioni stipulanti o recedesse da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il mancato rispetto da parte della ditta aggiudicataria dei minimi salariali e delle altre clausole o contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato.

Il Concessionario dovrà affidare la responsabilità del servizio ad un incaricato con mansioni e qualifica professionale adeguata. Il nominativo

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

dell'incaricato andrà comunicato all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio allegando anche la documentazione relativa alle caratteristiche professionali possedute.

ART. 5

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo.

Qualora il Concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22 del capitolato prestazionale.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate dall'Amministrazione in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 4 del capitolato prestazionale per l'esecuzione dei lavori, comporterà l'applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo.

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all'articolo 5 punto p. del capitolato prestazionale, a meno di comprovati motivi impeditivi indipendenti da colpa del concessionario, viene applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'amministrazione comunale a causa del disservizio.

Qualora il concessionario ometta di mantenere efficienti la casetta e i punti di erogazione dei detersivi, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza della casetta e degli impianti, l'amministrazione richiederà adeguati interventi assegnando un termine, il non rispetto del quale comporterà l'applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'amministrazione comunale per interventi effettuati in danno.

Nel caso di cambio di prodotti non preventivamente comunicato all'Amministrazione, compresa la trasmissione della relativa documentazione, verrà applicata la penale di euro 500,00, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, dal deposito cauzionale definitivo.

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

ART. 6

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

—abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;

—eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;

—apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo, qualora previsto dalle leggi vigenti;

—inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali, e delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro;

—sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;

—sospensione della erogazione degli eventuali prodotti aggiuntivi indicati in sede di gara senza giustificato motivo;

—ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai tempi previsti dall'articolo 4 del capitolato prestazionale e relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione della casa dei detersivi, qualora non dipendente da fatto non

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

imputabile al concessionario;

—messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del concessionario;

—mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

—mancata integrazione della cauzione definitiva di cui all'art. 12 del capitolato prestazionale .

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, o nei casi di urgenza con comunicazione con esecutività immediata, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

ART. 7

Ai sensi dell'articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

a.per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b.laddove il concessionario, pur dando corso all'esecuzione della concessione, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Il recesso, nelle ipotesi sopra specificate, è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si danno per richiamate e si osservano le norme del suddetto Capitolato Prestazionale e di quanto previsto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate ai fini dell'aggiudicazione della gara, nonché le altre disposizioni vigenti in materia, che anche se materialmente non allegate si intendono interamente trascritte.

ART. 9

Al presente contratto si applicano le norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge L.136/2010 e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.136 del 13 agosto 2010 il concessionario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. Dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art.3 della L.136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ogni pagamento dovrà riportare il codice identificativo di gara (CIG) del presente contratto di concessione che è il seguente: CIG 620013948F

Il concessionario si impegna a comunicare entro sette giorni dalla loro

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

accensione gli estremi identificativi dei summenzionati conti correnti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare con essi.

Ai sensi dell'art.3 comma 8 secondo periodo della L.136/2010 il contratto dovrà intendersi risolto di diritto qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto articolo di legge siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Ai sensi dell'art.3 comma 8 primo periodo della L.136/2010 il concessionario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010.

Anche nei contratti sottoscritti da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla concessione in oggetto, dovrà essere inserita la clausola, a pena di nullità assoluta, in cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. Il Comune di Cattolica verifica il rispetto di tale adempimento.

Il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone il Comune di Cattolica e la Prefettura-ufficio territoriale di Governo competente.

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

ART. 10

Per gli effetti della presente concessione il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di CATTOLICA.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 11

Il concessionario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

Il concessionario si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

Il concessionario dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto dal Comune di Cattolica in data 16.09.2013 (consultabile sul sito della Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

ART. 12

Il concessionario sottoscrivendo il presente contratto attesta ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il concessionario e si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014, consultabile sul sito del Comune stesso.

ART. 13

Per le eventuali controversie il Foro competente è quello di Rimini.

ART.14

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (diritti, bolli, registrazione fiscale, copie, rimborsi, ecc..) nessuna esclusa eccezion fatta per l'I.V.A. che, per legge è a carico del Comune.

Essendo il corrispettivo oggetto del presente contratto assoggettato al regime fiscale dell'I.V.A., a norma dell'art.40 del D P R 26.04.1986, n.131 le parti

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa.

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come appresso.

Per il Comune di Cattolica

.....
.....

per Il Concessionario

.....
.....

Società.....

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli:

ART. 4; ART.5; ART. 6; ART.8; ART.10; ART.11; ART. 12; ART. 13; ART. 14.

Cattolica, li _____

(firma) _____